



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 26-06-2021 Numero 23

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 11:15, presso la Sede Comunale, alla Prima convocata in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Pres./Ass.
Pollastrelli Leandro	P	Straccia Sabatino	P
Peperini Armando	P	Rullo Antonello	P
Capponi Mauro	P	Pandolfelli Eleanna	P
Moretti Claudio	P	Di Benedetto Ivano	P
Ficcadenti Giovanni	P	Sabini Matteo	P
Pontuti Mirella	P	Cardola Fabrizio	A
Iannone Sandro	P		

Assegnati 13	Presenti n. 12
In carica 13	Assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4), lett. a), del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Leandro Pollastrelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

-

Il Sindaco, con la collaborazione del Responsabile Finanziario Dott. Germano Mignini e dell'addetta ai tributi Dott.ssa Loredana Alfonsi, presenti in aula, illustra la proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle tariffe e delle scadenze TARI anno 2021. Non essendoci interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Visto l'Art. 30, comma 4, del D.L. n. 41/2021, quale ha disposto il differimento al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali, autorizzando al contempo per gli stessi, ai sensi dell'Art. 163, comma 3, del D.Lgs.267/2000 TUEL, l'esercizio provvisorio sino al medesimo termine;

Visto altresì l'Art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, il quale ha disposto che gli Enti Locali approvano le tariffe e i regolamenti della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, (...) la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

Considerate le indicazioni del MEF e MITE del 25/05/2021 e l'estratto da Telefisco 2021 entrambi pubblicati su Norme e Tributi Plus del Sole 24 ore;

Premesso altresì che il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", in G.U. Serie Generale n. 226 del 11-09-2020 (c.d. decreto sull'economia circolare), ha apportato modifiche al D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'Ambiente, prevedendo nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti; in particolare, per quanto di maggiore interesse, il citato D. Lgs. n. 116/2020:

- a) modificando gli artt. 183 e 184 TUA, fornisce una nuova definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, al contempo eliminando il concetto di assimilazione;
- b) ha individuato le utenze non domestiche i cui rifiuti possono essere considerati urbani, mediante il combinato disposto di cui agli Allegati L-quater ed L-quinquies al D. Lgs. n. 152/2006;
- c) modificando l'art. 238 del d. lgs. 152/2006, ha concesso alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di poter ricorrere al libero mercato per il recupero di tali rifiuti, godendo della esenzione dal pagamento della quota variabile del tributo.

Considerato che:

- il quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 116/2020 non appare sempre lineare e di facile ricostruzione;
- le modifiche apportate al d. Lgs. n. 152/2006 ad opera del d. lgs. 116/2020 non sembrano, allo stato, adeguatamente raccordate alla disciplina della TARI, contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 ss.rnm.ii., non interessata da alcuna modifica legislativa da parte del citato decreto sulla economia circolare;
- il mancato coordinamento tra le disposizioni normative della L. n. 147/2013 riguardante la TARI e il D.Lgs. n. 152/2006, Testo Unico Ambientale, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 che ha recepito la disciplina unionale in tema di rifiuti, comporta numerosi dubbi che riguardano gli aspetti organizzativi del servizio, con ripercussioni anche sugli aspetti tariffari;
- assume particolare rilevanza la questione riguardante la tassabilità delle aree di produzione delle attività industriali, alla luce delle definizioni di rifiuto urbano e speciale di cui agli artt. 183 e 184 Testo Unico Ambientale, così come modificati dal D. Lgs. n. 116/2020; difatti, mentre l'art. 183 TUA, mediante il richiamo agli Allegati L- quater e L- quinquies al d. Lgs. 152/2006, sembra escludere dalla lista di attività suscettibili di produrre rifiuti urbani le aree di produzione industriale (con conseguente esclusione della loro tassabilità a fini TARI), l'art. 184, c. 3, lett. c), TUA, chiarisce che si considerano speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali "se diversi da quelli urbani", così ammettendo che anche tali tipologie di attività siano suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- medesima rilevanza assume l'applicazione dell'art. 238, co. 10, TUA, che, così come modificato dal d. Lgs. n. 116/2020, ha fatto venire meno il regime di privativa comunale, stabilendo: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b- ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti: le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale."
- che a seguito della modifica apportata in fase di conversione in legge del dl "Sostegni" (dl n.41/2021, art.30 comma 5), per l'anno in corso, ai fini della riduzione della quota variabile della Tari continua ad applicarsi la riduzione prevista dal citato articolo 1, comma 649, della legge 147/2013, in quanto l'applicazione dell'art. 238 co.10, sulla base delle domande pervenute entro il 31 maggio 2021, decorre dal 2022;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.06.2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) inerente la TARI 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo massimo applicabile di gestione del servizio pari a € 707.087,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;
2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;
4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 validato dall'Unione dei Comuni Val Vibrata in Forza del Protocollo d'intesa approvato con Delibera di Giunta n. 37 del 26/05/2021, pari ad € 707.087,00 iva compresa, di cui € 439.622,00 per costi variabili ed € 267.465,00 per costi fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 707.087,00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/08/2020 con la quale il Comune di Colonnella, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto la differenza pari a € 15.730,00 tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 da conguagliare in tre anni a decorrere dal ruolo Tari 2021;

Considerato che è necessario conguagliare con la Tari 2021 lo scostamento tra Tari 2020 e tariffe applicate della tari 2019 per la quota di 1/3 pari a € 5.176,00 ;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021 del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è risultato di complessivi Euro 707.087,00 e comprende i costi fissi, pari al 37,82% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 62,18% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Colonnella, per l'anno 2021, in base ai criteri razionali ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 59,50 % per le utenze domestiche e del 40,50% per le utenze non domestiche;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0,75	0,65
2	0,88	1,4
3	1	2
4	1,08	2,5
5	1,11	2,9
6 o più	1,12	3,6

UTENZE NON DOMESTICHE

N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,48	4,11
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,64	5,75
5	Stabilimenti balneari	0,74	6,54
6	Esposizioni, autosaloni	0,50	4,33
7	Alberghi con ristorante	1,37	11,75
8	Alberghi senza ristorante	0,99	8,5
9	Case di cura e riposo	1,16	10,21
10	Uffici, agenzie, studi professionali	1,01	8,85
11	Banche ed istituti di credito	0,63	6,51
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,10	9,46
13	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,37	11,60
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,95	8,34
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,22	11,03
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,73	6,2
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,87	7,51
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,80	50,6
24	Bar, caffè, pasticceria	4,54	39,53
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,73	15,63
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,58	22,83
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,40	23,41
30	Discoteche, night-club	1,65	14,91

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Richiamata la necessità, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, di prevedere, per l'anno 2021, una riduzione della quota variabile della Tari;

Ritenuto di prevedere, nel rispetto del criterio di ragionevolezza ed equità, un'apposita riduzione delle tariffe per le categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 sono state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, e che più di altre hanno subito una contrazione nelle attività e nei consumi, è stata introdotta una riduzione tariffaria – Art.27 comma 2 del redigente Regolamento per l'applicazione della tassa Rifiuti così articolata: *“Per il solo anno 2021, si applica una riduzione del 30% della sola quota variabile, alle seguenti attività economiche, regolarmente iscritte alla Tari, interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività: 1. Alberghi con ristorante 2 Alberghi senza ristorante 3. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4. Bar, caffè, pasticceria ed infine 5. Attività di Parrucchiere ed centri estetici.”*;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio tributi, ammonta ad € 15.000,00 circa e che tale somma trova copertura con risorse di bilancio 2021, onde evitare di scaricare sulle altre utenze domestiche e non domestiche questa riduzione;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia/Città Metropolitana pari al 5%;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 26.06.2021 che all'art. 33 comma 3 stabilisce che la riscossione della tari verrà effettuata in tre rate alle scadenze fissate rispettivamente al :

- 1° rata: 30 luglio 2021
- 2° rata: 30 settembre 2021
- 3° rata: 30 novembre 2021

Oppure è consentita il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 luglio di ciascun anno, mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, garantendo anche le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali, fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23 in data 19/10/2020;

Acquisito il parere dell'organo di Revisione con Protocollo n. 4177 del 19/06/2021 ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

CON VOTI 11 favorevoli, 1 astenuto (Pandolfelli Eleanna) espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		0,52
b) due persone		0,62
c) tre persone		0,70
d) quattro persone		0,76
e) cinque persone		0,78
f) sei o più persone		0,78
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,33
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44
3	Stabilimenti balneari	0,29
4	Esposizioni, autosaloni	0,19
5	Alberghi con ristorante	0,94
6	Alberghi senza ristorante	0,68
7	Case di cura e riposo	0,45
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,69
9	Banche ed istituti di credito	0,43

10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,75
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,94
12	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,65
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,84
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,60
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,00
17	Bar, caffè, pasticceria	3,13
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,19
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,78
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,72
21	Discoteche, night-club	1,13

PARTE VARIABILE

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		62,59
b) due persone		134,82
c) tre persone		192,61
d) quattro persone		240,76
e) cinque persone		279,28
f) sei o più persone		346,70
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,77
3	Stabilimenti balneari	1,11

4	Esposizioni, autosaloni	0,73
5	Alberghi con ristorante	1,57
6	Alberghi senza ristorante	1,13
7	Case di cura e riposo	1,73
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,18
9	Banche ed istituti di eredito	0,87
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,26
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,55
12	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,11
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,47
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,83
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,78
17	Bar, caffè, pasticceria	5,30
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,09
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,06
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,13
21	Discoteche, night-club	1,99

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa	Variabile al mq
1	una persona	0,52	62,59
2	due persone	0,62	134,82
3	tre persone	0,70	192,61
4	quattro persone	0,76	240,76
5	cinque persone	0,78	279,28

6	sei o più persone	0,78	346,70
---	-------------------	------	--------

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)

Cat.	Descrizione	Fissa al mq.	Variabile al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,33	0,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,77
3	Stabilimenti balneari	0,29	1,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,19	0,73
5	Alberghi con ristorante	0,94	1,57
6	Alberghi senza ristorante	0,68	1,13
7	Case di cura e riposo	0,45	1,73
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,69	1,18
9	Banche ed istituti di eredito	0,43	0,87
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,75	1,26
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,94	1,55
12	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,65	1,11
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,84	1,47
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,50	0,83
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,60	1,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,00	6,78
17	Bar, caffè, pasticceria	3,13	5,30
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,19	2,09
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,78	3,06
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,72	3,13
21	Discoteche, night-club	1,13	1,99

- 2) di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute a seguito della presentazione dell'apposita istanza telematica all'Ufficio tributi del Comune nei termini fissati dallo stesso ufficio e resi noti con pubblicazione sul sito internet dell'ente. Detta riduzione è riconosciuta a favore di ciascuna utenza avente diritto, nei limiti dell'abbattimento del 30% della quota variabile;
- 3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia/Città Metropolitana di Teramo;
- 4) di confermare la possibilità di pagare attraverso rata unica entro il 30/07/2021 o in tre rate con scadenza rispettivamente 30/07/2021, 30/09/2021, 30/11/2021, mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, garantendo anche le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed identica votazione come sopra, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue

Il Sindaco

Geom. Leandro Pollastrelli

Il Segretario Comunale

Dott. Giampaolo Paolucci

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii e rispettive norme collegate)